COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENINCASA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) AFFERNI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 08/09/2020

FATTO

Parte ricorrente espone

- di aver stipulato con l'intermediario in data 07/10/2014 contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. ***374;
- di aver estinto anticipatamente il contratto nel mese di maggio 2019 in corrispondenza della 52° rata, senza ottenere la restituzione integrale dei costi non maturati fino alla scadenza naturale degli stessi;
- di aver esperito infruttuosamente il reclamo e di aver proposto il presente ricorso per domandare, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE dell'11/09/2019, il rimborso della quota non maturata dei costi sostenuti a titolo di "spese fisse" per un totale di € 1527,00, oltre al rimborso delle spese legali quantificate in € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 52, con decorrenza dal 20/05/2019. In tale sede, l'intermediario restituiva € 201,66

- a titolo di ratei non maturati alla data di estinzione anticipata calcolata secondo il criterio stabilito nel contratto all'art. 3.2 e cioè in base al piano di ammortamento contrattuale, che prevede le modalità di ammortamento non solo degli interessi ma anche dei costi rimborsabili.
- In sede di reclamo, il cliente chiedeva un diverso (e minor) importo della quota non maturata di commissioni e oneri. Pertanto la domanda non sarebbe interamente sorretta da un precedente reclamo.

Chiede il rigetto del ricorso in quanto la procura rilasciata dal ricorrente non ha i requisiti minimi di validità e la domanda azionata dal ricorrente, con riferimento alla composizione dell'importo domandato, non è conforme al reclamo e quindi va considerata improcedibile.

Occorrendo chiede il rigetto del ricorso nel merito.

Con successiva nota del 24/06/2020 il cliente ha dichiarato di volere procedere con il ricorso in quanto le argomentazioni addotte dalla resistente sono del tutto infondate.

DIRITTO

Circa la procura rilasciata, la giurisprudenza di questo Arbitro non richiede particolari formalità per la validità della rappresentanza nel procedimento ABF. La relativa eccezione preliminare del convenuto non può essere pertanto accolta.

In ordine alla eccepita difformità tra l'importo domandato nel reclamo (€ 1.328,00) e quanto richiesto nel ricorso (€ 1.527,00), e alla comprensibilità della domanda formulata nel ricorso, si rileva quanto segue:

- in entrambi i documenti medesime sono le ragioni invocate di mancata corresponsione degli oneri non maturati in sede di conteggio a fronte di anticipata estinzione;
- l'importo indicato in sede di reclamo è riferito genericamente ad un complesso di voci di costo diversamente denominate (includendovi anche i costi assicurativi che non risultano a carico del cliente); non è presente un criterio di calcolo né è possibile desumere a quali voci si riferisca;
- l'importo indicato in sede di ricorso è riferito ai costi del contratto indicati nelle voci A, B, C ed F e risulta infatti dall'applicazione a tali costi del criterio pro rata temporis. Appare pertanto comprensibile e riferito ai costi indicati in contratto, con un criterio di calcolo che costituisce lo standard per i costi recurrring (tali vengono qualificati dal ricorrente);
- in sede di risposta al reclamo l'intermediario ha fatto esplicito riferimento alle voci A, B e F del contratto e ha richiamato il rimborso del conteggio estintivo riferito alla voce C (commissioni di gestione, che hanno natura contrattuale *recurring*).



Pertanto l'eccezione formulata dal convenuto non pare cogliere nel segno, posto tra l'altro che il diritto di difesa si è esplicato in sede di risposta al reclamo esattamente sulle stesse voci poi oggetto di ricorso, e deve essere respinta.

Venendo al merito, è pacifico che il finanziamento oggetto del ricorso è stato estinto anticipatamente con decorrenza dal 20/05/2019, dopo il pagamento di 52 rate su 120 complessive.

Sul contratto consta il timbro di un dipendente di un intermediario iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB, il cui nominativo risulta anche nel prospetto delle condizioni economiche. Ciò premesso, Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione dello stipendio: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring,); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri upfront e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato recurring.

- ✓ Va aggiunto poi che recentemente il Collegio di Coordinamento si è nuovamente pronunciato sulla materia stabilendo che: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"
- √ "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che:

"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno



previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato

utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell'ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch'essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo ora all'esame delle specifiche richieste del ricorrente, va rilevato che le voci prese in considerazione nel ricorso ai fini della quantificazione del rimborso sono le spese di istruttoria (A), le commissioni di attivazione (B), le commissioni di gestione (C) e gli oneri di intermediazione (F).

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi:

- Le spese di istruttoria hanno natura up front.
- Le commissioni di attivazione hanno natura *up front*.
- Le commissioni di gestione hanno natura recurring.
- Oneri di intermediazione hanno natura *upfront* (in presenza di un mandato conferito per attività propedeutica alla stipula).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.559,73	Tasso di interesse annuale	6,35%	
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	277,00	
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%	
Data di inizio del prestito	07/10/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,15%	

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale	Importo	Rimborsi già	Residuo
Oneri sostenuti			Importi	Natura onere	di rimborso	dovuto	effettuati	Residuo	
Spese di istruttoria			350,00	Upfront	35,15%	123,03		123,03	
Commissioni di attivazione			1.163,40	Upfront	35,15%	408,94		408,94	
Commissioni di gest	ione			207,60	Recurring	56,67%	117,64	201,66	-84,02
Oneri di intermediazi	one			1.329,60	Upfront	35,15%	467,37		467,37
			Totale	2.700,60					915,32

La domanda relativa al rimborso delle spese legali non può essere accolta stante la natura del giudizio avanti all'ABF e la serialità del ricorso.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 915,32.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA